

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

LA COMMISSIONE PER I PROCEDIMENTI REFERENDARI

nominata con il Decreto del Direttore di Ripartizione Servizi Centrali dell'Amministrazione provinciale della Provincia autonoma di Bolzano n. 2/2 del 9.1.2007 e composta dai signori: Dott. Luigi Polito, Presidente, Avv. Luigi Mosna e Dott. Stefan Tappeiner, supplente del Dott. Lukas Bonell, ha pronunciato la seguente

decisione

sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, delle richieste di referendum propositivo presentate in data 20 dicembre 2006 (prot. n. 10335 e n. 10375) alla Ripartizione Servizi Centrali dell'Amministrazione provinciale della Provincia autonoma di Bolzano.

Udito il relatore Luigi Polito

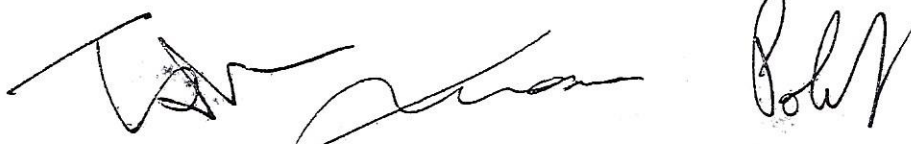
Ritenuto in fatto

In data 20 dicembre 2006 da parte rispettivamente di n. 56 e di n. 68 promotori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Provincia, aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Bolzano, sono state presentate alla Ripartizione Servizi Centrali dell'Amministrazione provinciale della Provincia autonoma di Bolzano n. 2 richieste di referendum propositivo ai sensi dell'art. 15 della L.P. n. 11/2005, sui sottoelencati quesiti:

1. Volete che sia approvato il seguente progetto di legge: "Disegno di legge provinciale sulla democrazia diretta – Poteri di indirizzo – Potere consultivo – Poteri deliberativi (Prot. n. 10335)".
2. Volete che sia approvato il seguente progetto di legge: "Legge provinciale per la riduzione del traffico aereo (Prot. 10375).

Considerato in diritto

L'art. 15 della legge provinciale n. 11/2005 vieta che il referendum propositivo possa "essere richiesto per le leggi tributarie e di bilancio, per la disciplina degli emolumenti spettanti al personale ed agli organi della Provincia, e per le disposizioni che riguardano questioni attinenti ai diritti ed alla tutela dei gruppi linguistici". Inoltre ai sensi dell'art. 75 2° comma Cost. "non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali".



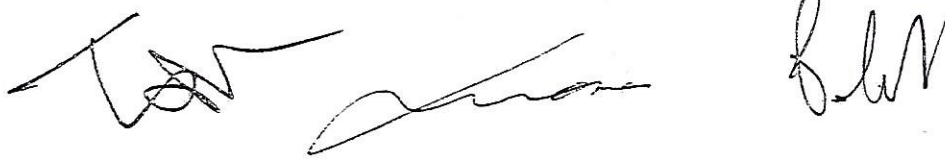
Deve pertanto accertarsi, in sede di esame per l'ammissibilità dei referendum richiesti, se l'oggetto degli stessi rientri in una delle materie sottratte dal legislatore provinciale, nonché dalla suddetta norma costituzionale, alla legiferazione popolare.

A tal uopo va rilevato che il primo dei due referendum propositivi richiesti suindicati concerne la disciplina del potere di indirizzo, di consultazione e deliberativo (c.d. democrazia diretta) in provincia di Bolzano, per cui, non ricorrendo nella fattispecie in esame alcuno dei limiti espressamente previsti dalle surrichiamate disposizioni legislative, provinciale e costituzionale, la Commissione ritiene che non sussista alcun ostacolo che impedisca di riconoscere la legittimità della relativa richiesta.

Analoghe considerazioni vanno fatte per l'altra richiesta di referendum propositivo concernente la riduzione del traffico aereo, anche se il suo eventuale esito positivo, con la conseguente rinuncia da parte della Provincia autonoma di Bolzano all'erogazione di contributi in favore del traffico aereo ed alla partecipazione della stessa a società ed istituzioni esplicanti attività attinenti con il traffico aereo, potendo comportare il non utilizzo a tal fine di parte delle risorse disponibili nel bilancio provinciale (rispettivamente u.p.b. n. 12.200 – contributi alle imprese di trasporto pubblico sulle spese di investimento e u.p.b. n. 27.200 – spese per partecipazioni della Provincia e conferimenti di capitali), potrebbe non essere privo di effetti di rilievo sull'attuazione del bilancio stesso, e quindi interessare, sia pure indirettamente, la relativa legge approvativa.

Infatti, al riguardo va osservato che il supporto legislativo delle iniziative sinora svolte dalla Provincia a favore del traffico aereo, mediante concessioni di contributi e conferimenti di capitali, risulta fondamentalmente costituito rispettivamente dalla L.P. 2.12.1985, n. 16 e successive modifiche e dalla L.P. 21.1.1987, n. 2 e successive modifiche che, in quanto leggi sostanziali, a differenza di quelle di bilancio (meramente formali), non rientrano nel limite sancito dall'art. 15 della L.P. n. 11/2005 e dall'art. 75 2° comma Cost., concernente l'inammissibilità del referendum per le leggi tributarie e di bilancio.

Inoltre, per quanto concerne in particolare le partecipazioni societarie della Provincia, la circostanza che l'art. 21 bis della L.P. n. 2/87, nell'autorizzare la Giunta provinciale ad acquistare e sottoscrivere azioni e quote di società di capitali, demandi alle leggi finanziarie la determinazione della spesa occorrente per gli interventi di cui trattasi, non può ritenersi sufficiente per affermare l'inammissibilità del referendum de quo in base



alla connessione di tali leggi finanziarie con quelle di bilancio. Al riguardo infatti, anche la dottrina prevalente (Buscema – Trattato di contabilità dello Stato) non nutre alcun dubbio sull'inapplicabilità alla legge finanziaria del divieto di assoggettamento ai referendum ai sensi dell'art. 75 2° comma Cost., "in quanto alla limitazione costituzionale sul referendum, perché sottrattiva di un fondamentale diritto del popolo sovrano, non può essere data un'interpretazione estensiva, potendo tale limitazione riguardare solo la legge di bilancio nel suo contenuto tipico".

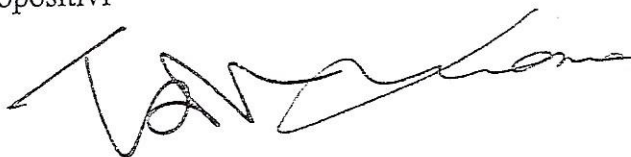
Analogamente la Corte costituzionale (sent. N. 16 del 2.2.1978) nel dichiarare ammissibile la richiesta di referendum per l'abrogazione della legge 2.2.1974, n. 195 (contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), ha respinto ogni interpretazione estensiva dell'art. 75 secondo comma Cost. intesa a comprendervi anche le leggi finanziarie o di spesa, in quanto "le leggi di bilancio cui si riferisce l'art. 75 secondo comma Cost. – ben individuate come sono, sia per il loro procedimento formativo, sia per la loro tipica struttura, sia per i limiti cui le sottopone l'art. 81 terzo comma Cost. – non vanno infatti confuse con le innumerevoli leggi di spesa...".

Infine è da osservare che anche dopo le innovazioni introdotte dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 e debitamente recepite per la contabilità provinciale dalla L.P. n. 1/2002, con cui le viene assegnata la prevalente funzione di dettare disposizioni finanziarie, la legge finanziaria ha conservato nella prassi normativa il suo carattere di legge sostanziale, e trattandosi comunque, nella fattispecie in esame, di spesa solo determinata ed autorizzata, ai sensi degli artt. 7, 8 e 22 di tale legge di contabilità provinciale, (come tutte le spese continuative o ricorrenti e pluriennali), da legge finanziaria, ma relativa a materia fondamentalmente disciplinata dalla legge sostanziale di riferimento (L.P. n. 2/87), è da ritenersi che tale materia sia senz'altro sottratta al prescritto divieto di referendum.

Pertanto anche per la richiesta del referendum per l'approvazione del progetto di legge per la riduzione del traffico aereo, con la prevista rinuncia da parte della Provincia alla partecipazione a società ed istituzioni esplicanti attività attinenti con il traffico aereo (oltre che alla concessione alle stesse di contributi), non si riscontrano cause d'inammissibilità, né si rilevano ragioni impeditive che valgano ad escludere la relativa iniziativa popolare.

Per questi motivi

La Commissione per i procedimenti referendari dichiara ammissibili le richieste di referendum propositivi



- a) Per l'approvazione del "Disegno di legge provinciale sulla democrazia diretta – Poteri di indirizzo – Potere consultivo – Poteri deliberativi".
- b) Per l'approvazione del progetto di legge: " Legge provinciale per la riduzione del traffico aereo".

Il Presidente



I Componenti

